

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 996</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(BONIFACIO)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

Norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti

*Presentato alla Presidenza il 3 gennaio 1977*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 luglio 1971, n. 541, ha esteso agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, la legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati.

Essa, però, a distanza di circa 5 anni dalla sua entrata in vigore, non è riuscita ancora a trovare adeguata applicazione per i perseguitati razziali, non essendo precisato, nel suo articolo unico, chi sia da considerarsi tale e non essendo stato indicato l'organo competente a rilasciare la relativa attestazione.

Queste lacune hanno spesso determinato una disparità di trattamento, sulle quali l'Unione delle comunità israelitiche italiane ha più volte attirato l'attenzione degli organi di Governo ed in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno.

Invero, è ben noto che gli ebrei furono sottoposti ad una serie di limitazioni della capacità giuridica (incapacità di acquistare, di contrarre matrimonio con gli «ariani», di assumere pubblici impieghi, di frequentare scuole, ecc.); essi inoltre furono oggetto di azione persecutoria attuata mediante vessatori provvedimenti di polizia o amministrativi (divieti di pubblicare necrologi, di inserire i nomi negli elenchi telefonici, ecc.).

Come presupposto del riconoscimento della qualifica di perseguitato razziale può, quindi, ben assumersi l'esistenza di disposizioni legislative o comunque di carattere normativo aventi finalità persecutorie; tale presupposto, ovviamente, non presenta difficoltà di sorta ai fini della documentazione, per cui ad esso si è ritenuto di far riferimento ai fini del riconoscimento della qualifica in questione.

Peraltro, tenuto conto che la qualifica stessa è da riferire ai singoli individui e non ad un'intera categoria di cittadini, è sembrato opportuno richiedere l'esistenza in concreto di un effettivo pregiudizio anche, eventualmente, solo di carattere morale.

In concreto, l'unico onere che incombe a coloro che richiederanno il riconoscimento in questione è costituito dall'esigenza di documentare detto pregiudizio.

Sulla base di tali premesse, è stato predisposto l'allegato disegno di legge, che, nei due articoli di cui esso si compone, reca in effetti norme di interpretazione autentica della citata legge 8 luglio 1971, n. 541.

Con l'articolo 1 viene stabilito che, ai fini dell'applicazione della suddetta legge n. 541 del 1971, la qualifica di perseguitato razziale compete ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di leggi raz-

ziali nonché in base a norme della repubblica sociale italiana, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o anche morale.

Si è ritenuto, altresì, di disporre, allo scopo di evitare ulteriori remore causate da dubbi interpretativi, che la competenza per l'esame delle domande e l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 1 è attribuita alla Commissione perseguitati politici e razziali di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

Tale disposizione interpretativa viene estesa anche agli ex perseguitati politici nonché agli ex deportati ed ex internati, nei confronti dei quali, ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, si pongono problemi analoghi a quelli esposti in precedenza per i perseguitati razziali in relazione all'identificazione dell'organo competente al riconoscimento della qualifica in questione.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, la qualifica di ex perseguitato razziale compete ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di leggi oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale.

### ART. 2.

La competenza per l'esame delle domande e per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 1 è conferita alla Commissione perseguitati politici e razziali istituita dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

La stessa Commissione è competente per l'esame delle domande e per l'accertamento della qualifica di ex perseguitato politico, ex deportato ed ex internato, ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541.